

Direzione Tecnica
il Direttore

DISPOSIZIONE N.° 49/2001 del 19 19 2001 "Modifiche alle Disposizioni per l'Esercizio con Dirigente Centrale"

Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto";

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello stato";

Visto il D.L. 11 luglio 1992, n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992, n.359 – recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";

Visto il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 277, concernente "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie";

Visto il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 146, concernente "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità dell'infrastruttura e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura";

Visto l'art. 131 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2001)";

Visto il D.M. 31 ottobre 2000, n. 138-T recante l'atto di concessione alle Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.753 sopra citato;

Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del D.P.R. 8 luglio 1998, n.277 come modificato dall'art. 7 comma 1 del DPR 16 marzo 1999 n° 146;

Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo del 7 maggio 2001, n. 424/AD, dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al Responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che riconferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

Vista la relazione del Responsabile della Struttura Operativa Movimento della Rete Ferroviaria Italiana DT/MV.RG/R.02/39.5 del 26/10/2001, con la quale ai sensi e agli effetti di cui all'articolo 96 del D.P.R. 753/1980 e a agli articoli 7 e 11 del D.P.R. 146/1999, si propongono modifiche alle "Disposizioni per l'esercizio con Dirigente Centrale";

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta normativa,

RELAZIONE DI UNO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIUM
COMPOSIZIONE DI N° 2 PAGINE

DELIBERA

La presente disposizione è composta di n° 2 pagine

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 16.722.911.639
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. n° 01585570581





Art. 1

All'Art. 1 delle Disposizioni per l'Esercizio con Dirigente Centrale è apportata la seguente modifica:

Al comma 3, il primo capoverso è così sostituito:

Il Dirigente Centrale, a mezzo del telefono selettivo e/o delle eventuali attrezzature dei dispositivi informatici di cui dispone, corrisponde coi posti collegati della sua sezione e con determinati altri situati fuori di essa sui tratti antenna, segue costantemente la corsa dei treni nella sua sezione di linea, anche attraverso *il grafico reale*, e si tiene informato di tutti gli elementi (trazione, personale, composizione, ecc.) e circostanze interessanti i treni stessi.

Art. 2

All'Art. 5 delle Disposizioni per l'Esercizio con Dirigente Centrale è apportata la seguente modifica:

Alla fine del comma 1 è aggiunto il nuovo capoverso:

Qualora nel posto del Dirigente Centrale esistano specifiche attrezzature informatiche di supervisione alla circolazione, il grafico reale viene tracciato automaticamente, visualizzato su appositi monitor e stampato dalle apparecchiature, con i medesimi criteri precedentemente descritti.

RETE FERROVIARIA ITALIANA

Il Direttore della Direzione Tecnica

Michele Elia

